

S T A T U T O A . V . O . - C A S A D I R I P O S O - L I S S O N E
=====

Atto Costitutivo 15 Luglio 1994

Art. 1 DENOMINAZIONE - FORMA GIURIDICA - DURATA - SEDE

E' costituita una associazione di volontariato denominata

"Associazione Volontari Ospedalieri LISSONE". L'Associazione potrà assumere a tutti gli effetti di legge la denominazione abbreviata di "A.V.O. LISSONE". L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione di volontariato" ed agisce in conformità e nei limiti della Legge 266 dell'11 agosto 1991 e delle leggi statali e regionali in materia.

L'associazione A.V.O. LISSONE ha durata illimitata. ha la propria sede in Lissone, presso la Casa di Riposo "Agostoni", via Don Bernasconi 14, ed è associata alla Federavo con sede a Milano.

Art. 2 - FINALITA' - DISPOSIZIONI GENERALI

L'A.V.O.: a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutte le persone di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;

b) fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;

c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà;

d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture sanitarie alternative con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole nelle stesse, offrendo ai malati durante la loro degenza calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;

e) collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture sopra richiamate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

Art. 3. - ADERENTI

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto ed il Regolamento e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di degenti presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Le modalità di adesione all'Associazione sono le seguenti:

- iscrizione al Corso di Formazione e frequenza alle lezioni
- colloquio informativo con un Responsabile dell'Associazione
- domanda di ammissione al Consiglio Esecutivo
- decreto di ammissione da parte del Consiglio Esecutivo e

Le modalità di perdita di qualifica di volontario A.V.O.;

- morte o invalidità che proibisca la continuazione della vita associativa;

- dimissioni del volontario per motivi personali tramite lettera al Consiglio Esecutivo;

- su determinazione del Consiglio Esecutivo, qualora, per due anni, sia assente, senza alcuna giustificazione, da attività associative;

- su determinazione del Consiglio Esecutivo per violazione delle norme statutarie e regolamentari o altri gravi motivi che siano di danno al prestigio o arrechino pregiudizi o intralci alle regolari attività associative.

Contro il provvedimento di esclusione, che sarà adeguatamente motivato e comunicato alla persona interessata, è ammesso il ricorso al Consiglio di Disciplina, che deciderà in via definitiva.

Art. 4 - PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI VOLONTARI

Ad ogni aspirante volontario è richiesta come condizione essenziale una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 5 - FINANZIAMENTO

L'Associazione si finanzia mediante:

a) un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare tutti coloro che saranno ammessi come soci secondo le modalità

stabilite dal Consiglio Esecutivo e nella entità fissata annualmente dall'assemblea ordinaria;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Esecutivo curerà la stesura del bilancio preventivo entro il 31 dicembre e del conto consuntivo entro il 31 gennaio, nonché la tenuta di un Registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi al termine di ogni esercizio finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - CARICHE ED INCARICHI

Sono Organi dell'Associazione: Assemblea dei Soci, Consiglio

Esecutivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Commissione di Di-

sciplina.

a) L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto soltanto i soci in regola con il pagamento della quota annua associativa. I soci possono partecipare di persona o per delega scritta ad altro socio. Ogni socio non potrà avere più di tre deleghe.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Esecutivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi al socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelle demandate al Consiglio Esecutivo.

L'Assemblea Ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, delibera:

- l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo;
- la determinazione della quota annua associativa;
- l'approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- la determinazione del numero dei Componenti il Consiglio Esecutivo;
- la nomina e la revoca delle cariche sociali ad eccezione dei Presidenti e degli eventuali Vice-Presidenti degli Organi

Collegiali;

- tutti i provvedimenti espressamente non riservati all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina il Segretario che può essere anche un non socio.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle relative deliberazioni, valgono le norme di legge in materia.

b) Consiglio Esecutivo:

Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici soci eletti dall'Assemblea ed eleggerà tra i propri membri: il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono presiedute dal Presidente o da un Vice-Presidente e sono validamente costituite purchè siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ciascuno dei componenti ha diritto ad un voto ed in caso di parità il voto di chi presiede la riunione determina la maggioranza.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e sovrintende la gestione.

In caso di temporaneo impedimento viene sostituito nelle sue funzioni da un Vice-Presidente designato dal Consiglio Esecutivo.

c) Collegio dei Revisori:

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e nomina tra questi il proprio Presidente.

d) Commissione di Disciplina:

La Commissione di Disciplina è composta da tre membri e nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

e) Norme generali concernenti le cariche associative:

L'A.V.O. - LISSONE ribadisce la elettività e la gratuità delle cariche sociali, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai volontari.

L'A.V.O. - LISSONE può rimborsare ai soci ed ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sulla base ed entro i limiti che saranno previsti dal Regolamento di attuazione.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuite. Pure gratuite le prestazioni fornite dai volontari. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Disciplina, per dimissioni o per altra causa, sarà sostituito attingendo dalla lista dei non eletti per quell'Organo specifico

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti

siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per la Commissione di Disciplina.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'A.V.O. curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'A.V.O. per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.

Art. 9 - PUBBLICAZIONE E PERIODICI

L'A.V.O. compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può pubblicare un periodico, sotto l'osservanza delle norme di legge sulla stampa, per fornire notizie sull'attività dell'Associazione anche ai fini di propagandare la stessa.

Art. 10 SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio dell'Associazione, residuo dopo l'esaurimento della fase liquidatoria, deve essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che perseguono fini identici o analoghi, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 266/91.

Art. 11. - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge, con specifico riguardo alla Legge 266/91 ed alla Legge Regionale 22/93.

Art. 12 NORME TRANSITORIE

Per un periodo massimo di anni tre dalla data di costituzione dell'Associazione, un Comitato di Gestione costituito da cinque soci Fondatori, svolgerà le funzioni del Consiglio Esecutivo, al fine di garantire un sistematico avvio dell'attività associativa.

Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266 dell'11.08.1991.